

INTERPELLANZA

Oggetto: violazioni di legge e stranezze nei servizi di manutenzione delle aree verdi

Premesso che sul sito dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) si evince come l'ANAC ha avuto modo di riscontrare, soprattutto con riferimento agli appalti di servizi e forniture, una sistematica disapplicazione da parte delle stazioni appaltanti del dettato normativo di cui all' art. 29 comma 10 lett. a) e b) del Codice dei Contratti Pubblici, e ciò sia in relazione alla corretta individuazione dell'importo stimato dell'appalto, sia al conseguente legittimo ricorso ad affidamenti in economia ai sensi dell'art. 125 dello stesso codice.

Riscontrato che nell'ambito di questa attività d'indagine l'ANAC ha rilevato, per quanto riguarda la manutenzione delle aree verdi, la sistematica disapplicazione da parte del Comune di Alessandria delle modalità di calcolo del valore presunto dell'appalto previste dall'art. 29 del Codice e il conseguente utilizzo di affidamenti diretti che, qualora si fosse rispettato quanto disposto dal citato art. 29, non sarebbero stati consentiti.

Visto che dall'esame delle determine riguardanti la manutenzione del verde pubblico emerge che esso viene erroneamente ricondotto nell'ambito degli appalti di lavori anziché nell'appalto di servizi (come invece ha chiarito l'ANAC con del. 72/2007) che imporrebbe l'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 163/2006).

Considerato che il citato articolo 29 comma 10 prevede che, se gli appalti di servizi presentano carattere di regolarità, è assunto come base di calcolo del valore stimato quello dei contratti analoghi conclusi nel corso dei dodici mesi precedenti o nell'esercizio precedente e che l'articolo 125 comma 13 prevede che nessuna prestazione di beni, servizi, lavori, ivi comprese le prestazioni di manutenzione periodica, possa essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia.

Riscontrato che per la manutenzione del verde nella città di Alessandria sono state create tre zone omogenee e sono stati redatti tre progetti di lavori di manutenzione e che tale spaccettamento della gara di manutenzione del verde con la creazione di tre zone ha comportato che ciascun affidamento fosse inferiore ai € 211.000,00 e pertanto inferiore alla soglia comunitaria prevista per l'affidamento mediante gara pubblica.

Rilevato che le tre zone spaccettate artificialmente hanno favorito l'affidamento diretto a cooperative sociali di tipo B mediante la stipula di tre differenti convenzioni negli anni 2013, 2014 e 2015.

Precisato che in ogni caso la Convenzione non può tradursi in una deroga completa al generale obbligo di confronto concorrenziale previsto dalle norme comunitarie generali e dal Codice dei Contratti poiché l'utilizzo di risorse pubbliche impone agli enti affidatari il rispetto dei principi generali della trasparenza e della par condicio.

Precisato inoltre che il Comune nell'ambito della programmazione dell'attività contrattuale avrebbe dovuto individuare le esigenze di approvvigionamento da soddisfarsi mediante le convenzioni ex articolo 5 L. 381/1991 e dunque provvedere alla pubblicazione di un avviso pubblico atto a rendere nota la volontà di riservare parte degli appalti alle cooperative sociali di tipo B per le finalità di reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati.

Precisato altresì che in violazione dell'articolo 1 comma 610 della legge di stabilità 2015 l'affidamento mediante convenzione alle cooperative sociali di fornitura di beni e servizi per un importo inferiore alla soglia comunitaria non è avvenuto con le procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza.

Constatato che nell'anno 2015 i tre progetti di lavori/servizi di manutenzione del verde sono stati affidati con affidamento diretto alle stesse tre cooperative cui erano stati affidati l'anno precedente nonostante la legge di stabilità 2015 imponeva invece di procedere con una procedura ad evidenza pubblica, ossia almeno mediante avviso pubblico e confronto concorrenziale tra più cooperative, non essendo più legittimo l'affidamento diretto.

Preso atto che dal Capitolato Speciale d'Appalto del 2015 per il servizio di manutenzione delle aree verdi viene definita come stazione appaltante l'Amministrazione di Padova.

Tutto ciò premesso, i sottoscritti consiglieri comunali

INTERPELLANO

il Sindaco e la Giunta al fine di sapere

- 1) per quale motivo l'Amministrazione Comunale non ha informato il Consiglio Comunale dell'attività di indagine di ANAC riguardo gli affidamenti dei servizi di manutenzione delle aree verdi;
- 2) se l'Amministrazione ritiene corretto qualificare la manutenzione del verde pubblico nell'ambito degli appalti di lavori anziché nell'appalto di servizi e per quali motivi;
- 3) per quale motivo la manutenzione delle aree verdi della città, attività ampiamente prevedibile e programmabile, dal 2013 viene artificialmente frazionata in tre distinti appalti ognuno sotto la soglia di gara pubblica;

- 4) per quale motivo l'amministrazione ha proceduto ad affidamenti diretti a cooperative sociali di tipo B senza il rispetto dei principi generali della trasparenza e della par condicio, provvedendo cioè alla pubblicazione di un avviso pubblico atto a rendere nota la volontà di riservare parte degli appalti alle cooperative sociali di tipo B per le finalità di reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati come previsto dalle norme;
- 5) se l'Amministrazione non ritiene che l'affidamento mediante convenzione alle cooperative sociali non sia avvenuto con le procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza;
- 6) per quale motivo nel 2015 si è proceduto ancora all'affidamento diretto del servizio di manutenzione delle aree verdi alle cooperative cui era già stato affidato l'anno precedente nonostante la legge di stabilità 2015 imponeva invece di procedere con una procedura ad evidenza pubblica, ossia almeno mediante avviso pubblico e confronto concorrenziale tra più cooperative, non essendo più legittimo l'affidamento diretto;
- 7) se l'amministrazione ritiene corretto aver affidato direttamente il servizio di manutenzione delle aree verdi nel 2014 e nel 2015 alla cooperativa sociale La Ruota che nel 2014 e 2015 aveva come Amministratore Unico il signor Perissinotto che, contemporaneamente, ricopriva anche il ruolo di membro del CDA di Amag e di Presidente di AMAG Ambiente;
- 8) per quale motivo la stazione appaltante per i servizi di manutenzione delle aree verdi risulta essere l'amministrazione di Padova e se questo è in qualche modo correlato al fatto che il Dirigente di AMAG nonché Amministratore Delegato di Amag Ambiente Ing. Righetti risulta vivere proprio a Padova;
- 9) se corrisponde al vero che nel 2015 le risulite della lavorazione vengono portate nel centro raccolta di Amag Ambiente (con smaltimento dunque a carico della collettività) o se ritenete che la raccolta, il trasporto ed il conferimento delle risulite della lavorazione siano avvenute in conformità a quanto previsto a pagina 22 del Capitolato d'Appalto

Emanuele Locci

Maurizio Sciadone

